



Comune di Ornago Provincia di Monza e della Brianza

Via Santuario, 6 - 20876 Ornago (MB) - Tel. 039/628631 Fax 039/6011094
Codice Fiscale 05827280156 - Partita IVA 00806390969

Ordinanza n. 4 del 16/05/2017

IL SINDACO

RILEVATO che la pianta denominata "*ambrosia*" ha avuto negli ultimi anni una forte crescita e diffusione nella Provincia di Monza e Brianza;

RILEVATO che il polline dell'*ambrosia*, di natura particolarmente allergenica, rappresenta una delle principali cause di pollinosi;

DATO ATTO che negli ultimi anni tale pollinosi è divenuta, nel territorio della Provincia di Monza e Brianza, la più frequente allergia, che si manifesta attraverso una sintomatologia asmatica nelle sue varie forme cliniche;

VISTA la nota della Regione Lombardia ATS Brianza del 15/05/2017 prot. 3076 nella quale sono indicati i metodi per il contenimento dell'*ambrosia* in Lombardia;

CONSIDERATO che i luoghi preferenziali di crescita dell'*ambrosia* sono i terreni incolti, le aree verdi urbane abbandonate, le banchine stradali, gli argini dei canali, le massicciate ferroviarie, i fossi, le terre smosse, le aree industriali dismesse e in genere tutte le aree abbandonate, nonché i campi coltivati con semine rade quali il girasole e la soia;

DATO ATTO che lo sfalcio delle aree infestate dall'*ambrosia* nei periodi precedenti la fioritura della pianta, se esteso su ampio territorio, è uno strumento efficace al contenimento della diffusione del polline;

RAVVISATA l'esigenza di dover adottare misure contingibili ed urgenti al fine di evitare l'insorgenza nei soggetti sensibili delle sintomatologie allergiche e di limitare l'ulteriore diffusione della pianta sul territorio del comune di Ornago;

VISTO l'art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000;

ORDINA

Ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, ai proprietari di aree verdi urbane incolte e di aree verdi industriali dismesse, ai responsabili dei cantieri edili aperti da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente ordinanza; ciascuno per le rispettive competenze, *di vigilare, sull'eventuale presenza di "Ambrosia" nelle aree di loro pertinenza ed eseguire sino alla fine di*

agosto, periodici interventi di manutenzione e pulizia (aree verdi, aree dismesse, cigli stradali e autostradali, massicciate ferroviarie) che prevedano quantomeno due sfalci nei seguenti periodi:

1° sfalcio: ultima settimana di luglio;

2° sfalcio: ultima decade di agosto;

Chiunque violi le indicazioni previste nella presente ordinanza, non effettuando i tagli previsti obbligatori e mantenendo terreni, nei quali sia rinvenuta la presenza di ambrosia, in condizioni di abbandono sarà soggetto a denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Il Servizio di Polizia Locale è incaricato dell'osservanza della presente ordinanza e di irrogare le relative sanzioni.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Regione Lombardia, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Si dispone la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e sul sito Internet del Comune per almeno 90 giorni.

Si dispone, altresì, che alla presente ordinanza debba essere data ampia diffusione.

Copia delle presente Ordinanza viene, altresì, trasmessa per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza alle Aziende Agricole con sede nel Comune di Ornago.

Ornago, 16 maggio 2017

IL SINDACO
Ronco Giovanna

